

Art. 17 - Espulsione temporanea

1 L'espulsione temporanea:

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- **ha la durata di 4 minuti;**
- è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro; **l'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete.**

Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma **l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista per i seguenti falli:**

- sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
- fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
- fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.

Il tempo dell'espulsione temporanea non è sospeso nel timeout.

- Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.

Se un calciatore sanzionato precedentemente con il cartellino AZZURRO, viene ammonito, si dovrà estrarre il cartellino ROSSO